



United Nations
Educational, Scientific and
Cultural Organization



Palermo Arabo - Normanna
e le Cattedrali di Cefalù e
Monreale
Sito inserito nella lista
Patrimonio Mondiale 2015



COMUNE DI CEFALÙ
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
Settore Patrimonio e Attività Produttive

Tel. 0921/420294 - Fax. 0921/921639 e mail: attivitaiproduttive@comune.cefalu.pa.it



**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DEL CANONE DI CONCESSIONE PER
L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI
SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O
AL PATRIMONIO INDISPONIBILE,
DESTINATI A MERCATI REALIZZATI
ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE**

(Legge 160/2019 comma 837)

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto
- Articolo 2 - Disposizioni generali
- Articolo 3 - Presupposto del canone
- Articolo 4 – Soggetto passivo
- Articolo 5 – Funzionamento del mercato
- Articolo 6 – Ammissione e rilascio dell’ autorizzazione
- Articolo 7 – Sub ingresso
- Articolo 8 – Assenze e assegnazione per sorteggio
- Articolo 9 – Delega all’ esercizio
- Articolo 10 – Revoca e decadenza della concessione
- Articolo 11 – Divieti e obblighi
- Articolo 12 – Registro dei parcheggi
- Articolo 13 – Criteri per la determinazione della tariffa
- Articolo 14 – Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici
- Articolo 15 – Determinazione delle tariffe giornaliere
- Articolo 16 – Determinazione del canone
- Articolo 17 – Modalità e termini per il pagamento del canone
- Articolo 18 – Rimborsi e compensazione
- Articolo 19 – Accertamenti – recupero canone
- Articolo 20 – Sanzioni e indennità
- Articolo 21 – Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico
- Articolo 22 – Sospensione dell’ attività di vendita
- Articolo 23 – Autotutela
- Articolo 24 – Il Funzionario Responsabile
- Articolo 25 – Riscossione coattiva
- Articolo 26 – Regime transitorio
- Articolo 27 – Disposizioni finali

Articolo 1

Oggetto

1. Il presente Regolamento, adottato a norma dell'articolo 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, e del TUEL, Legge 267/2000, contiene i principi e le disposizioni riguardanti l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate nel comune di Cefalù.

Mira, altresì, a disciplinare il mercato settimanale in forza della normativa riguardante il commercio su aree pubbliche ed in particolare della L. R. n. 18/95, modificata con L.R. n. 2/96, con le modifiche di cui all'art. 24 della L.R. n. 22/1999 n. 28, dal D. Leg.vo n. 59/2010 e successive modifiche ed integrazioni, e delle linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2000, convertito dalla Legge n. 77/2020.

2. Il canone si applica nelle aree comunali che comprendono i tratti di strada situati all'interno di centri abitati di comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuabili a norma dell'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3. Il canone si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 della Legge 160/2019 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 della Legge 160/2019, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2

Disposizioni generali

1. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva concessione comunale se non nei casi previsti dal presente regolamento o da altre norme vigenti.

2. Le concessioni per l'occupazione di suolo pubblico destinato a mercati realizzati anche in strutture attrezzate sono, salvo diversa ed esplicita disposizione, a titolo oneroso. I criteri per la determinazione e l'applicazione del canone patrimoniale di concessione sono disciplinati dal presente regolamento.

Articolo 3

Presupposto del canone

Il canone è dovuto per l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate.

Articolo 4

Soggetto passivo

Il canone è dovuto al comune dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione o, in mancanza, alla superficie effettivamente occupata.

Articolo 5

Funzionamento del Mercato

1. Per mercato si intende l'afflusso settimanale nel giorno stabilito e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività.
2. Le aree destinate al mercato settimanale sono definite da apposita delibera consiliare. Così come previsto nella delibera n.51 del 21/07/2008 il mercato settimanale si svolge su Via Dietro Castello.
3. Il trasferimento straordinario e temporaneo del mercato su altra zona, viene effettuato con apposita ordinanza sindacale notificata almeno due settimane prima del trasferimento stesso, mediante pubblicazione all'Albo Comunale e avvisi affissi all'interno del mercato.
4. Nel mercato settimanale il numero massimo di posteggi assegnati per motivi logistici e di viabilità è di n. 45.
5. Lo spostamento di luogo del mercato può essere operato per motivi di pubblico interesse al fine di assicurare la tutela della sicurezza della circolazione stradale, dell'incolumità pubblica, ed il rispetto delle norme del Codice della strada.
6. Il mercato è gestito direttamente dal Comune, la competenza è affidata al Responsabile del settore Attività Produttive, ha cadenza settimanale e si svolgerà in tutti i sabati non festivi dalle ore 07,00 alle ore 14,00. Si svolgerà invece nel giorno precedente non festivo nel caso in cui il sabato sia festività riconosciuta civile o religiosa.
7. È diviso in due settori: settore alimentare e settore non alimentare.

Articolo 6

Ammissione e Rilascio dell'autorizzazione

1. Sono ammessi al mercato settimanale tutti coloro che sono titolari di autorizzazione amministrativa per l'esercizio dell'attività di cui all'art. 1, comma 2, lett. b) ai quali è stata già rilasciata per conversione, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 1° marzo 1995, n. 18 e successive modifiche, e che sono, altresì, in possesso dei requisiti morali e professionali ed igienico sanitarie previsti dalla normativa vigente.
2. Nel mercato, saranno riservati appositi spazi, nella misura massima del 10%, ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L.R. 18/95 ai produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti.
3. Gli esercenti che intendono ottenere posteggio devono inoltrare apposita richiesta all'Ufficio Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) che rilascerà, valutata la regolarità della documentazione specifica autorizzazione.
4. Ai sensi della L.R. n. 18/95 comma 9) art. 8 il posteggio in autorizzazione ha una durata di anni dieci e può essere rinnovato.
5. Per quanto riguarda il Mercato del Contadino, si rinvia al suo specifico regolamento.

Articolo 7

Subingresso

1. Nel caso di vendita, donazione o eredità dell'azienda, la concessione del posteggio può essere ceduta unitamente alla stessa ed esclusivamente per lo stesso settore merceologico.
2. Per il subentro nella concessione a proprio nome occorrerà inviare entro 30 giorni dal trasferimento apposita comunicazione all'Amministrazione, con l'indicazione degli elementi propri dell'istanza e gli estremi della concessione in questione.
3. Il subingresso sarà accordato, verificata la correttezza della documentazione, per il tempo restante fino alla scadenza dei dieci anni di cui al comma 4, art. 5 del presente regolamento.

Articolo 8

Assenze Ed Assegnazione Per Sorteggio

1. In caso di assenza per malattia o per un altro importante motivo di ordine personale, il titolare della concessione di posteggio deve comunicare, in breve tempo, richiesta motivata e documentata di conservazione del posteggio.
2. Al personale della Polizia Municipale è assegnato il compito di accertare le assenze dei titolari di posteggio al mercato settimanale e di trasmetterle al settore Attività Produttive per i provvedimenti di competenza.
3. Nel caso di posti rimasti vacanti la mattina stessa dei giorni del mercato, la P.M. effettua, tramite sorteggio, l'assegnazione temporanea dei medesimi per lo stesso settore merceologico e provvede all'incasso del relativo canone unico mercati.
4. Nel caso di rinuncia o di non rinnovo dell'autorizzazione al posteggio, l'Amministrazione si riserva, per ciascun settore merceologico, di emettere apposito avviso pubblico di assegnazione posteggio c/o il Mercato Settimanale oppure può valutare apposite manifestazioni di interesse acquisite agli atti, dando priorità all'ordine cronologico di arrivo.

Articolo 9

Delega all'Esercizio

1. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche svolta in un posteggio, è consentita ai dipendenti o collaboratori in possesso dei requisiti previsti dalla legge su delega scritta del titolare da comunicare all'ufficio attività produttive.
2. Nel caso di società di persone regolarmente costituite i soci possono svolgere l'attività senza nomina del delegato.
3. Non è consentito il sub affitto del posteggio.

Articolo 10

Revoca e Decadenza della concessione

1. La concessione del posteggio può essere revocata nei seguenti casi:

- a) Per assenza ingiustificata dal mercato per un periodo superiore a tre mesi in un anno solare;
- b) Per recidiva, nonostante diffida scritta della inosservanza delle norme indicate nel presente Regolamento;
- c) Per morosità o per mancato pagamento del relativo canone.

2. Ai sensi dell'art. 3 comma 1 della L.R. n. 18/95, si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data del rilascio della stessa.

Articolo 11

Divieti e Obblighi

1. I concessionari di posteggio hanno l'obbligo di:

- a) Mantenere pulito e ordinato lo spazio a ciascuno assegnato;
- b) Osservare le norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente, dai regolamenti, e dalle ordinanze.
- c) Esporre, durante l'attività di mercato, l'autorizzazione amministrativa.

2. Ai concessionari dei posteggi è fatto divieto di:

- a) Modificare l'area concessa;
- b) Occupare una superficie maggiore di quella assegnata;
- c) Collocare tende ad altezza inferiore a m. 2,10 dal piano stradale che in qualsiasi caso potrebbero rappresentare intralcio al passaggio pedonale ed eventuale passaggio veicolare;
- d) Arrecare disturbo agli avventori o ai colleghi,
- e) Creare intralcio alla circolazione;
- f) Danneggiare beni di proprietà Comunale e di terzi.

Articolo 12

Registro

1. È istituito un Registro del Mercato, depositato presso l'ufficio Attività produttive del Comune, in cui vengono riportati gli operatori concessionari di posteggio.

2. Nel registro dovranno essere riportate le generalità del concessionario, gli estremi dell'Autorizzazione amministrativa di cui all'art. 1, comma 2, Lett. b) della LR n. 18/95, il settore merceologico, le dimensioni del posteggio.

Articolo 13

Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone per le occupazioni di suolo pubblico è determinata sulla base dei seguenti elementi:
- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
 - b) entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati con arrotondamento delle frazioni all'unità superiore;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata, al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area stessa all'uso pubblico con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione nonché ai costi sostenuti dal Comune per la sua salvaguardia.

Articolo 14

Classificazione delle strade, aree e spazi pubblici

Si rinvia al Regolamento Canone Unico Patrimoniale per la classificazione delle strade, aree e spazi pubblici.

Articolo 15

Determinazione delle tariffe giornaliere

1. La tariffa standard giornaliera in riferimento è quella indicata al comma 842 della Legge 160/2019, in base alla quale è determinato il canone da corrispondere e costituisce la tariffa ordinaria. Essa è determinata per ciascuna delle categorie viarie precitate su base giornaliera e per unità di superficie occupata espressa in metri quadrati o lineari secondo la classificazione deliberata dall'Organo competente.
2. La valutazione del maggiore o minore valore, rispetto alle tariffe ordinarie, della disponibilità dell'area, del vantaggio ricavabile da essa da parte del concessionario, del sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione dell'area all'uso pubblico, dell'impatto ambientale e sull'arredo urbano è effettuata utilizzando predeterminati coefficienti di maggiorazione o di riduzione.
3. La classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche cittadine, è riportata nell'Allegato "A" del Regolamento Canone Unico Patrimoniale.
4. Nel caso in cui l'occupazione ricada su spazi ed aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini della applicazione del canone si fa riferimento alla categoria nella quale ricade la maggiore porzione (almeno il 50%) di area occupata.
5. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe ordinarie comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 16

Determinazione del canone

1. Si applicano le tariffe giornaliere frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata. La tariffa oraria è pari a un nono della tariffa giornaliera.
2. Per le occupazioni nei mercati che si svolgono con carattere ricorrente e con cadenza settimanale o giornaliera è applicata una riduzione del 30 % sul canone complessivamente determinato ai sensi del periodo precedente.

Articolo 17

Modalità e termini per il pagamento del canone

1. Al personale del Corpo di Polizia Municipale è assegnato il compito di riscuotere il canone unico del mercato lo stesso giorno dell'occupazione.
2. Il versamento del canone va effettuato con arrotondamento all'Euro per difetto se la frazione decimale è inferiore a cinquanta centesimi di Euro e per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di Euro.

Articolo 18

Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro lo stesso termine.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni.

Articolo 19

Accertamenti - Recupero canone

1. All'accertamento delle violazioni relative all'occupazione difformi dall'atto di autorizzazione/concessione previste dal presente regolamento, come anche per le occupazioni abusive, provvede la Polizia Municipale;
2. Copia dei verbali redatti dalla Polizia Municipale, elevati ai sensi del Codice della Strada, sono trasmessi agli uffici competenti, ovvero all'Ufficio Patrimonio e Attività Produttive e all'Ufficio Riscossione per gli atti di competenza;
3. Il Comune o il Concessionario provvede, nell'ambito dell'attività di verifica ed accertamento di tale entrata, al recupero dei canoni non versati alle scadenze e all'applicazione delle indennità per

occupazioni abusive mediante notifica ai debitori di apposito atto di accertamento ai sensi del comma 792 dell'articolo 1 della Legge 160/2019.

Articolo 20 **Sanzioni e indennità**

1. Ferme restando le sanzioni pecuniarie ed accessorie (obbligo di rimozione delle opere abusive) - stabilite dal D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 - le violazioni al presente Regolamento sono sanzionate nell'osservanza delle disposizioni di carattere generale previste dalla legge 689/1981 e dal comma 821 articolo 1 della Legge 160/2019.
2. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi del presente Regolamento, l'Ufficio patrimonio e Attività Produttive applica:
 - a) per le occupazioni realizzate abusivamente, un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento,
 - b) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla precedente lettera a), né superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
3. Nei casi di tardivo o mancato pagamento dei canoni, il Settore Tributi applica la sanzione fissata nella misura del 30% del canone non versato o versato parzialmente o versato in modo tardivo;
4. Alle altre violazioni delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, consegue l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00, di cui all'articolo 7 bis del D. lgs. 267/2000, quantificata in Euro 100,00.
5. L'indennità di cui al presente articolo e le spese di rimozione e di ripristino sono dovute, in solido, da coloro che hanno concorso a realizzare l'occupazione abusiva, ciascuno dei quali risponde della propria violazione agli effetti dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.
6. Il pagamento dell'indennità e della sanzione, anche in misura ridotta, non sanano l'occupazione che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'atto di concessione.

Articolo 21 **Sanzioni accessorie e tutela del demanio pubblico**

1. Il Comune procede alla rimozione delle occupazioni privi della prescritta concessione o effettuati in difformità dalle stesse o per i quali non sia stato eseguito il pagamento del relativo canone, previa redazione di processo verbale di constatazione redatto da competente pubblico ufficiale, con oneri derivanti dalla rimozione a carico dei soggetti che hanno effettuato le occupazioni.
2. Nei casi di occupazione abusiva di spazi ed aree pubbliche l'accertatore intima al trasgressore, nel processo verbale di contestazione della violazione, la cessazione del fatto illecito, la rimozione dell'occupazione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
3. Fermi restando i poteri di cui all'art.13 c. 2 della Legge 689/1981, ove l'occupazione possa costituire obiettivo pericolo o grave intralcio per la circolazione e il trasgressore non voglia o non possa provvedere sollecitamente alla rimozione i materiali, gli impianti, le attrezzature e le altre cose utilizzate o destinate a commettere gli illeciti sono sottoposte a sequestro amministrativo cautelare dall'organo accertatore, rimosse d'ufficio e depositate in locali od aree idonee e se possibile nella disponibilità del trasgressore nominato custode.
4. Tutte le spese sostenute per la rimozione, magazzinaggio e custodia sono a carico del trasgressore. Salvo quanto previsto dall'articolo 19 della Legge 689/1981 in materia di opposizione al sequestro, detto materiale è tenuto a disposizione dell'interessato per 60 giorni e restituito su richiesta con

provvedimento di dissequestro ove risulti pagata la sanzione applicata. Scaduto tale termine, è disposta la confisca amministrativa.

Articolo 22

Sospensione dell'attività di vendita

Al contribuente che presenti delle morosità, anche relative alle precedenti forme di prelievo sostituite ai sensi dell'art 1, comma 837 della L.160/2019, o degli omessi/insufficienti pagamenti del canone verrà inviato un primo avvio del procedimento nel quale verrà intimato di regolarizzare la propria posizione debitoria. Se il soggetto non si regolarizza pagando il suo debito o avviando un piano di rateazione, il Settore Tributi provvederà a darne tempestiva comunicazione al Settore Patrimonio -Attività Produttive che procederà alla sospensione dell'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico per 10 giorni di mercato, pertanto, per questo periodo di tempo non potrà esercitare la propria attività. Terminato questo periodo di sospensione senza che il titolare della concessione abbia regolarizzato la propria posizione debitoria, il Settore Patrimonio -Attività Produttive provvederà ad inviare la revoca della concessione all'occupazione di suolo pubblico e la decadenza della relativa autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

Articolo 23

Autotutela

1. L'utente, per mezzo di istanza adeguatamente motivata resa alla pubblica amministrazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 e fatta pervenire entro il termine di sessanta giorni, può richiedere l'annullamento dell'atto emanato se ritenuto illegittimo. L'eventuale diniego dell'amministrazione deve essere comunicato all'utente e adeguatamente motivato, entro il termine di novanta giorni.
2. Salvo che sia intervenuto giudicato, il Funzionario responsabile del Canone può annullare parzialmente o totalmente un proprio atto ritenuto illegittimo o infondato, ovvero sospenderne l'esecutività con provvedimento motivato, che può essere disposto d'ufficio dall'Amministrazione e deve essere sottoscritto dallo stesso Funzionario responsabile dell'entrata.

Articolo 24

Il Funzionario Responsabile

1. In funzione dell'organizzazione dell'Ente, l'organo competente provvede a nominare uno o più Funzionari Responsabili del Canone a cui sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività.
 2. Il corretto svolgimento del mercato è affidato al comando di polizia municipale.
 3. Al Comando spetta altresì:
 - a) la collocazione degli operatori dei mercati all'interno degli spazi loro assegnati;
 - b) il corretto svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti;
 - c) l'accertamento del mancato utilizzo del posteggio assegnato a ciascun operatore;
 - d) la vigilanza sul rispetto dei requisiti igienico-sanitari.
- Quanto non menzionato resta a carico dell'ufficio attività produttive.

Articolo 25
Riscossione coattiva

Il procedimento di riscossione coattiva può essere svolto dal Comune, dal soggetto concessionario delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione del canone o può essere affidato all'Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia, secondo la normativa vigente.

Articolo 26
Regime transitorio

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 837 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone mercatale calcolati in base al presente regolamento.

Articolo 27
Disposizioni finali

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. E' disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021

